

# MISURE DI CONSERVAZIONE

## SIC IT5210011 – TORRENTE VETORNO

**Cambiamenti di destinazione di uso.** All'interno degli habitat è vietato qualsiasi cambiamento di destinazione d'uso del suolo, a meno che non sia finalizzato al recupero o ripristino dell'habitat stesso. Sono esclusi dai vincoli previsti per gli habitat le aree di pertinenza storica dei fabbricati rurali esistenti (aie, cortili etc.) la cui esatta superficie dovrà essere definita attraverso l'espletamento della valutazione di incidenza.

I cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui siano finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia ed allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

**Realizzazione di nuovi interventi edilizi.** All'interno degli habitat è vietata la costruzione di qualsiasi struttura stabile e l'ampliamento di quelle esistenti. È fatto divieto di ogni forma di edificazione, (manufatti edilizi, strutture in genere, infrastrutture, impianti tecnologici vari) fuori dai centri abitati, ad eccezione di tutte le strutture funzionali alle attività gestionali necessarie per la conservazione degli habitat, alla fruizione naturalistica e allo studio nonché di ogni altra struttura ed infrastruttura di rilevante interesse pubblico per le quali dovrà essere espletata la procedura di valutazione di incidenza. Sono esclusi dai vincoli previsti per gli habitat le aree di pertinenza storica dei fabbricati rurali esistenti (aie, cortili etc.) la cui esatta superficie dovrà essere definita attraverso l'espletamento della valutazione di incidenza.

La realizzazione di nuovi interventi edilizi è ammessa, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui siano finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia ed allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

**Realizzazione di nuove strade.** Per la realizzazione di piste forestali e tracciati rurali è prevista la procedura di valutazione di incidenza.

**Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade.** È vietata la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione di strade esistenti che prevedano l'allargamento della sede viaria ed il cambiamento del fondo stradale da naturale migliorato ad artificiale con bitume, asfalto o calcestruzzo.

All'interno degli habitat è prevista la valutazione di incidenza per gli interventi su strade e piste forestali che determinano aumento della pendenza, aumento della larghezza e cambiamento del fondo. Al di fuori degli habitat è prevista la valutazione di incidenza per gli interventi di manutenzione che determinano l'aumento della pendenza.

**Realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali.** E' vietata la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali che interessino superfici naturali degli habitat. Sono esclusi dai vincoli previsti per gli habitat le aree di pertinenza storica dei fabbricati rurali esistenti (aie, cortili etc.) la cui esatta superficie dovrà essere definita attraverso l'espletamento della valutazione di incidenza.

La realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali è ammessa, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui siano finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia ed allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

**Taglio o raccolta di individui di specie vegetali.** All'interno degli habitat sono vietati il taglio e la raccolta di individui di Tasso, Ontano, Ginepro comune, Ginepro rosso, Lauro, Agrifoglio. Per Sorbo domestico, Sorbo degli uccellatori, Ciavardello, Melo e Pero selvatico il divieto vale solo per le piante con diametro ad 1,30 m superiore a 30 cm.

Il taglio di *Juniperus communis* e *J. Oxycedrus* è ammesso, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui sia finalizzato alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia e allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

**Periodi di taglio.** È vietato il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto.

**Utilizzo di specie vegetali alloctone.** Negli impianti di nuova realizzazione finalizzati all'ampliamento o connessione agli habitat, è vietato l'utilizzo di specie arboree ed arbustive la cui provenienza non sia dell'Italia centrale; tale divieto è subordinato alla presenza nel mercato locale delle provenienze suddette.

**Trasformazione dei pascoli.** La rimessa a coltura è ammessa, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui sia finalizzata alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia ed allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

**Coltivazione lungo i corpi idrici.** È vietato spingere le colture entro una fascia di 2 m dalle formazioni boschive sulle sponde dei corpi idrici. Sono vietate la lavorazione meccanica e le attività di diserbo

chimico del terreno per una fascia della profondità minima di 2 metri misurata dal piede della piante di confine dell'habitat 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*.

**Transito con veicoli a motore.** All'interno degli habitat è vietato il transito con veicoli a motore al di fuori della viabilità esistente, tranne che per esigenze culturali e di gestione del fondo. E' vietata altresì la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare.

È vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni e temporanei, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio.

**Interventi sui corpi idrici.** E' vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico – sanitarie.

E' altresì vietata ogni forma di escavazione a distanza inferiore ai 100 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, ad eccezione di interventi di conservazione e valorizzazione degli habitat.

**Drenaggi.** Sono vietate la rimozione, alterazione, riduzione, modificazione di stagni, acquitrini, prati umidi, zone di allagamento naturale e temporaneo, al di fuori delle aree coltivate all'interno degli habitat, tranne che nel caso di motivazioni di interesse pubblico da sottoporre a valutazione di incidenza.

**Materiale dragato.** Divieto di accumulo del materiale dragato, inclusi i residui dell'attività agricola.

**Pesca.** E' vietata la realizzazione di campi di gara per la pesca sportiva, l'introduzione di specie esotiche, la raccolta di esche nel Fiume Sentino.

**Campeggio libero.** E' vietato campeggiare all'esterno di aree appositamente attrezzate. È vietata la realizzazione di aree di sosta, pic-nic, comunque attrezzate e destinate allo svago, alla ricreazione e al diporto, a distanze superiori ai 100 metri dalle vie di comunicazione di categoria Provinciale o superiore.

**Conservazione della biodiversità.** Negli impianti di nuova realizzazione finalizzati all'ampliamento o connessione agli habitat, è vietato l'utilizzo di specie arboree ed arbustive la cui provenienza non sia dell'Italia centrale; tale divieto è subordinato alla presenza nel mercato locale delle provenienze suddette.

**Salvaguarda delle specie vegetali.** È vietata la raccolta non autorizzata delle seguenti specie vegetali : *Himantoglossum adriaticum*, *Pulmonaria apennina* e *Salix apennina*, che vanno quindi ad aggiungersi all'elenco delle specie erbacee, arbustive ed arboree protette ai sensi della L.R n. 28/01 e r.r n. 7/02.

**Introduzioni e prelievi faunistici.** È vietata l'immissione di specie o sottospecie animali alloctone. È vietata la cattura di specie animali per collezione e raccolte scientifiche. È vietata la raccolta non autorizzata di invertebrati compresi negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat, a qualsiasi stadio dello sviluppo ontogenetico.

**Interventi sulle sponde dei corsi d'acqua.** Divieto di estirpazione della vegetazione ripariale, lacustre e palustre, ad eccezione degli interventi per la rimozione dell'apporto solido, degli interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica e degli interventi finalizzati al mantenimento degli habitat stessi.

### **AZIONI DA INCENTIVARE**

All'interno del SIC sono incentivate e promosse le seguenti azioni:

- Per gli habitat 92A0 e 3260:
  1. gli interventi selvicolturali accorpati non possono avere uno sviluppo lineare, misurato lungo l'asta fluviale, superiore a 250 metri;
  2. sul medesimo tratto fluviale gli interventi selvicolturali devono essere realizzati rispettando un intervallo temporale minimo di 3 anni fra una sponda e l'altra;
  3. le superfici utilizzate non si intendono accorpate se separate da fasce di bosco adulto, od utilizzato da almeno tre anni, di almeno 100 metri di profondità;
  4. sono consentiti solo interventi di ceduzione con matricinatura per gruppi ai sensi di quanto previsto dal R.r. 7/2002;
  5. tra le specie arboree presenti nell'allegato W del r.r. 7/2002 possono essere utilizzate per imboschimenti e rimboschimenti latifoglie arboree non invasive e caratterizzanti l'habitat 92A0;
  6. gli interventi di ceduzione non sono consentiti nel periodo compreso dal 20 febbraio al 31 agosto.

### **AZIONI DI MONITORAGGIO**

All'interno del SIC sono incentivate e promosse le seguenti azioni di monitoraggio:

- approfondimento delle conoscenze sul dinamismo in atto a scala di popolazioni, di comunità e di habitat;
- del trend spaziale dell'habitat.